

Le fonti del diritto penitenziario

I principi costituzionali

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

Il comma 4 bandisce la pena di morte

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo e imparziale

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948

Le regole penitenziarie europee da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977 n. 881

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di Probation, R(2012)12 sui detenuti stranieri

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del CPT

La legge ordinaria

legge 26 luglio 1975 n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”

legge 10 ottobre 1986 n. 662 (cd **legge Gozzini**) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”

legge 27 maggio 1998 n. 165 (cd **legge Simeone-Saraceni**) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni*”

legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cd **legge ex Cirielli**) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”

Codice penale: in vigore dal 1930

Codice di procedure penale: introdotto con dpr n. 447 del 1988

Testo unico sull'immigrazione approvato con dpr n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”

legge n. 193 del 2000 (cd **Legge Smuraglia**) “*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*”

legge n. 40 del 2001 (cd **Legge Finocchiaro**) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”

dpr n. 230 del 2000 “**Regolamento** recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”